

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL VICE DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto dirigenziale M_D AB05933 REG2023 0602854 del 16 ottobre 2023, emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato sul portale unico del reclutamento (inPA), con il quale è stato indetto, per il 2024, un bando di reclutamento di 6.200 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell’Esercito Italiano;
- VISTO** l’articolo 1 del Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, che ha modificato l’articolo 640 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter;
- VISTI** il foglio n. M_D ABA39F81B REG2024 0000054 del 25 gennaio 2024 del Responsabile della protezione dei dati personali – Ufficio generale di supporto del Ministero della Difesa ed il foglio M_D ABBE6E3 REG2024 0009305 del 2 febbraio 2024 del Segreteriatto Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti;
- VISTO** il foglio n. M_D AE1C1B2 REG2024 0018882 del 2 febbraio 2024, dello Stato Maggiore dell’Esercito, con il quale è stato chiesto di prolungare il termine delle presentazioni delle domande di partecipazione al 2° blocco del bando di reclutamento 2024 nei termini ivi indicati;
- VISTO** il foglio n. M_D AE1C1B2 REG 2024 0020908 del 6 febbraio 2024 dello Stato Maggiore dell’Esercito;
- TENUTO CONTO** che l’articolo 1, comma 6 del citato decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 REG2023 0602854 del 16 ottobre 2023, prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa in data 14 gennaio 2023 –registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2023, al n. 531– relativo alla sua nomina a Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare e, in particolare, l’articolo 20, comma 3, che prevede le modalità di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del Direttore Generale per il Personale Militare,

DECRETA

Art. 1

La lettera b), del comma 1, dell'art 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0602854 del 16 ottobre 2023 è così sostituita:

“b) 2° blocco, 2.000 posti, di cui:

- 1.944 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza Armata;
- 8 per incarico principale “Elettricista Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);
- 6 per incarico principale “Idraulico Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);
- 10 per incarico principale “Muratore” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);
- 10 per incarico principale “Falegname” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);
- 8 per incarico principale “Fabbro” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);
- 10 per incarico principale “Meccanico di mezzi e piattaforme” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI);
- 2 per incarico principale “Esploratore equestre (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI, orientati a sopperire alle esigenze dello squadrone a cavallo);
- 2 per incarico principale “Artigliere equestre” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI, orientati a sopperire alle esigenze della sezione di artiglieria a cavallo).

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 15 gennaio 2024 al 20 febbraio 2024, per i nati dal 13 febbraio 2000 al 13 febbraio 2006, estremi compresi;”.

La data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicati all'art. 2, ai titoli di merito richiesti dal bando di concorso e agli eventuali titoli di preferenza posseduti, resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande (13 febbraio 2024).

Art. 2

Il comma 4, dell'art. 5 del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0602854 del 16 ottobre 2023 è così sostituito:

“4. I concorrenti potranno acquisire informazioni circa la compilazione della domanda di partecipazione ovvero ulteriori informazioni circa le procedure concorsuali mediante e-mail, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it -utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata- indicando il concorso al quale partecipano, ovvero contattando il Servizio Relazioni con il Pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare, all'indirizzo di posta elettronica urp@persomil.difesa.it, modalità consigliata, o telefonando al numero 06 469136900, dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30.

I candidati potranno inviare successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 1, comma 1, eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta elettronica –utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica– all'indirizzo ceselfolignoinfo@ceselna.esercito.difesa.it, compilando obbligatoriamente il campo relativo all'oggetto e indicando il concorso al quale partecipano (es. VFI E.I. 2024 1° Blocco Cognome e Nome).

A tali messaggi dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

I casi di accertamento d'ufficio di errori e/o omissioni presenti nella domanda di partecipazione, che non consentano di verificare l'effettivo possesso di uno o più titoli di merito dichiarati, comporteranno la mancata valutazione dei titoli in questione e la conseguente mancata assegnazione del corrispondente punteggio.”.

Art. 3

Il comma 1, dell'art. 9 del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0602854 del 16 ottobre 2023 è così sostituito:

“1. Per l'individuazione dei candidati da convocare alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti fisio-psico-attitudinali di cui al successivo articolo 10, il CSRNE è delegato dalla DGPM alla convocazione della commissione valutatrice di cui all'allegato B, comma 1, lettera a) presso lo stesso Centro di Selezione e a fornire gli elementi necessari per permettere alla succitata commissione la valutazione dei titoli di merito e di stilare le graduatorie di cui all'articolo 6, lettera c) sommando tra loro i punteggi dei titoli di merito dichiarati dai candidati, riportati nell'Allegato A del presente bando e secondo i criteri in esso specificati.”.

Art. 4

Il comma 1, dell'art. 11 del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0602854 del 16 ottobre 2023 è così sostituito:

“1. Per ogni blocco, il CSRNE provvederà alla convocazione della commissione valutatrice presso lo stesso Centro di Selezione e a fornire alla stessa gli esiti delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti fisio-psico-attitudinali. La commissione valutatrice provvederà a compilare nove distinte graduatorie di merito –per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) b) e c)– in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e delle prove di efficienza fisica.

Tali graduatorie, comprendenti i candidati giudicati idonei e quelli eventualmente in attesa dell'esito dei predetti accertamenti psico-fisici e attitudinali, verranno consegnate alla DGPM per l'approvazione con Decreto Dirigenziale.”.

Art. 5

I commi 3 e 4, dell'art. 20 del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0602854 del 16 ottobre 2023 sono così modificati:

“3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

a) la Direzione Generale per il Personale Militare , con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186, è l'Articolazione che esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali nella presente procedura concorsuale e può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;

b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato, esclusivamente per gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it;

c) la finalità del trattamento è costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel D. Lgs, n. 66/2010 e nel D.P.R. n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;

- d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli Enti previdenziali;*
 - e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del D.P.R. n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'articolo 1055, commi 5 e 7;*
 - f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;*
 - g) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gdp.it; protocollo@pec.gdp.it.*
- 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale per il Personale Militare, quale Articolazione che esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali.”*

Art. 6

L'allegato B del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0602854 del 16 ottobre 2023 è sostituito con quello accluso al presente Decreto.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 35-ter, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, sul portale unico del reclutamento e sul portale dei concorsi online del Ministero della Difesa.

Brigadiere Generale
Antonio DI LELLA

COMMISSIONI

(Art. 6, lettere b) e c) – Art. 7, comma 3 – Art. 8 – Art. 10, comma 8, del bando di reclutamento)

1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
 - a) commissione valutatrice;
 - b) commissioni per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
 - c) due commissioni mediche concorsuali di appello.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà insediata presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito. Essa sarà composta da:
 - d) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - e) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
 - f) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b) saranno insediate presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata. Esse saranno composte da:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano, membro;
 - c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all'Amministrazione della Difesa o convenzionato, membro;
 - d) un Ufficiale di grado non superiore a Maggiore ovvero un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, membro;
 - e) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto;
 - f) un Sottufficiale/Graduato del Centro di Selezione, membro aggiunto senza diritto di voto in supporto per gli aspetti tecnici relativi al sistema informatizzato di selezione SEL.PRO.
4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c) saranno insediate, una presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, quale commissione di appello per le istanze di riesame delle visite svolte presso i dipendenti Centri di Selezione e una presso il Centro di Selezione di Roma quale commissione di appello per le istanze di riesame delle visite svolte presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito. Esse saranno composte da:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano, membro;
 - c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all'Amministrazione della Difesa o convenzionato, membro;
 - d) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.